

## DIRETTIVA 96/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1996

che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/66/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo e quarto trattino,

considerando che occorre modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Grecia contro *Phytophthora cinnamomi* Rands e lo scolito *Ips typographus* Heer, in Spagna contro gli scoliti *Dendroctonus micans* Kugelan, *Ips amitinus* Eichhof, *Ips cembrae* Heer, *Ips duplicatus* Sahlberg e *Ips typographus* Heer e in Italia contro *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Hedges) Collins and Jones, perché non è più opportuno mantenere le disposizioni vigenti fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre altresì modificare alcune disposizioni recanti misure protettive contro *Dendroctonus micans* Kugelan, *Ips amitinus* Eichhof, *Ips cembrae* Heer, *Ips duplicatus* Sahlberg, *Ips sexdentatus* Boerner, *Ips typographus* Heer e *Pissodes* spp. (europei) per le rispettive zone protette riconosciute relativamente a ciascun tipo di organismo nocivo, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti piante ospite dei suddetti organismi;

considerando che occorre analogamente modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Spagna contro *Anthonomus grandis* (Boh.) per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti zone di produzione di *Gossypium* spp. e in relazione al rischio di diffusione di detto organismo nel cotone non sgranato; che è altresì opportuno modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Spagna e in Portogallo contro *Sternochetus mangiferae* Fabricius, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti zone di produzione di *Mangifera* spp.;

considerando che vanno migliorate alcune disposizioni recanti misure protettive in una regione della Francia, la Bretagna, contro Beet necrotic yellow vein virus;

considerando che è necessario chiarire le misure di protezione contro *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl (et al.) adottate per talune zone in Francia;

considerando che è necessario modificare in conformità i pertinenti allegati della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tali modifiche sono conformi alle richieste formulate dagli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/93/CEE è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° aprile 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77.